

Allegato "C"

al mio atto 10493 racc.

STATUTO

della SOGEI Società Generale d'Informatica, Società per Azioni

Articolo 1 - Costituzione

1. E' costituita una Società per azioni denominata "SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A.", in via breve "SOGEI S.p.A."

Articolo 2 - Sede

1. La Società ha sede legale in Roma.
2. Nei modi di legge potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali ed uffici in Italia e nel territorio dell'Unione Europea.

Articolo 3 - Durata

1. La durata della Società è fissata dal giorno della sua legale costituzione al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata per deliberazioni della Assemblea degli azionisti.

Articolo 4 - Oggetto sociale

1. La Società, in quanto organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice e in quanto società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha per oggetto prevalente, per oltre l'80% del fatturato, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle fun-

zioni pubbliche attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Agenzie fiscali, in particolare:

a) ogni attività, ivi compresa l'attività industriale, finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione ed alla conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l'Amministrazione finanziaria;

b) ogni altra attività connessa, direttamente o indirettamente, con quella di cui sopra ivi comprese il supporto, l'assistenza e la consulenza all'Amministrazione finanziaria per lo svolgimento delle funzioni statali ad essa spettanti;

c) le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 414 del 1997, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici ivi comprese le attività di supporto, assistenza e consulenza direttamente o indirettamente collegate con le attività di cui sopra;

d) ogni altra attività di carattere informatico in aree di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) l'elaborazione degli studi di settore, degli indici sintetici di affidabilità fiscale, la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, nonché ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria, ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 146/1998;

f) la predisposizione delle metodologie e la elaborazione dei dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, svolgendo tutte le funzioni allo scopo previste dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché ogni altra attività necessaria;

g) ogni attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, aggiornare la mappa del rischio di evasione e individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento nonché, per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in essere le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici.

2. La Società, infrastruttura nazionale cloud, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, può offrire, in conformità a specifiche

disposizioni legislative e regolamentari, servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate.

3. La Società, sulla base di apposita convenzione, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012.

4. In misura minoritaria e residuale, nel rispetto della normativa vigente, a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale, la Società può svolgere le ulteriori attività conferite in base a disposizioni legislative e regolamentari, per conto di Regioni, Enti Locali, società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgano attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di Istituzioni internazionali e sovranazionali e di Amministrazioni pubbliche estere, ivi comprese le attività verso l'Agenzia per l'Italia digitale.

5. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, comunque ad esso connesse, compresi la stipula di contratti di locazione di qualsiasi

durata, di leasing e di comodato, il rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, la acquisizione, la cessione e lo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, la prestazione di servizi e, in genere, ogni operazione riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria od utile a tal fine.

6. Per conseguire la massima efficienza della sua azione e per l'acquisizione di risultati utili anche alla individuazione delle più idonee soluzioni dei problemi organizzativi della Pubblica Amministrazione, la Società - nel quadro dell'obiettivo del costante aggiornamento tecnologico e professionale - potrà svolgere ricerca applicata e procedere alla realizzazione ed allo sviluppo di prodotti in ogni area aperta dalla tecnologia informatica.

7. La Società può realizzare le attività rientranti nell'oggetto sociale anche mediante la costituzione di patrimoni destinati a specifici affari ai sensi degli articoli 2447 bis c.c. e seguenti.

8. La Società può, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle Finanze, assumere partecipazioni in altre imprese direttamente strumentali all'attività svolta e tali comunque che, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti modificato l'oggetto sociale.

Articolo 5 - Capitale

1. Il capitale sociale è di Euro 28.830.000,00 (ventottomi-

lioniottocentotrentamila/00) ripartito in numero 28.830 (ventottomilaottocentotrenta) azioni del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

2. La Società è a totale partecipazione pubblica e le sue azioni appartengono al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 6 - Divieto della circolazione delle azioni

1. Non è consentito il trasferimento delle azioni.

2. Le azioni recano l'indicazione del suddetto vincolo.

Articolo 7 - Azioni

1. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

2. La qualità di azionista importa adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto ed elezione di domicilio da parte degli azionisti, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale della Società per quanto concerne i loro rapporti con la medesima.

Articolo 8 - Conversione

1. Le azioni non possono, in ogni caso, essere emesse o convertite al portatore e sono, comunque, soggette ai limiti alla circolazione previsti dal precedente articolo 6, comma 1.

Articolo 9 - Aumenti di capitale

1. Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti, fatta ecce-

zione per i casi consentiti dalla legge.

Articolo 10 - Versamenti

1. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

Articolo 11 - Obbligazioni

1. La Società può emettere obbligazioni, determinandone le condizioni di collocamento, a norma e con le modalità di legge.

Articolo 12 - Assemblee

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel Comune sede della Società, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il termine di convocazione previsto all'articolo 2364 c.c. è fissato, ordinariamente, in 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla chiusura dell'esercizio e, qualora concorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, in 180 (centottanta) giorni.

Articolo 13 - Convocazione

1. E' consentita la convocazione delle Assemblee mediante avviso dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione da inviare ai soci ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

2. In tale ipotesi la convocazione avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualunque altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento

da parte dei soci, all'indirizzo depositato nel libro soci, almeno otto giorni consecutivi prima rispetto alla data delle Assemblee.

3. L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- c) le materie all'ordine del giorno;
- d) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

4. In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

Articolo 14 (Intervento nelle Assemblee)

1. L'intervento alle Assemblee degli azionisti è regolato dalle norme di legge e dal presente statuto, fermo restando che i certificati azionari dovranno essere depositati presso la sede sociale almeno 3 (tre) giorni consecutivi prima di quello fissato per le assemblee nell'avviso di convocazione, ovvero dovranno essere presentati nelle Assemblee prima della proclamazione della apertura della seduta.

2. Gli azionisti e i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale possono intervenire alle Assemblee, anche mediante mezzi di audio e/o audiovisivo conferen-

za, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di svolgere le sue funzioni;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

In tal caso la Società deve mettere a disposizione di tutti gli aventi diritti i necessari collegamenti telematici - senza discriminazione tra essi e senza comprimere il diritto di partecipazione - per discutere ed esprimere il proprio voto.

3. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto, in tempo reale, degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

4. E' consentita l'espressione del voto per corrispondenza.

Articolo 15 - Rappresentanza

1. Gli azionisti possono farsi rappresentare, mediante delega

scritta, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

2. La rappresentanza può essere conferita per una o più Assemblee.

Articolo 16 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

2. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento delle Assemblee ed accerta i risultati delle votazioni.

3. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni e fatta salva l'ipotesi in cui, per legge, debba essere assicurata la presenza del notaio, è assistito da un Segretario nominato con il voto della maggioranza dei presenti.

Articolo 17 - Costituzione e deliberazioni

1. Per la legale costituzione in prima e seconda convocazione delle Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, si applicano le norme di legge.

2. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta.

3. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale rappresentato in Assemblea, salvo che per le deliberazioni con-

cernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento della Società, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione in caso di aumento del capitale, per le quali deliberazioni è sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

4. I verbali, da redigersi tempestivamente e, comunque, in tempo utile per l'esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione devono, in ogni caso, indicare la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale da essi portato, le modalità ed il risultato delle votazioni, nonché l'identificazione di soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. A richiesta dei soci devono anche riportare, per riassunto, le loro dichiarazioni relativamente agli argomenti all'ordine del giorno. Le copie del verbale sono autenticate dal Presidente e dal Segretario, anche disgiuntamente.

Articolo 18 - Votazioni

1. Alle votazioni si procede secondo le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 19 - Assemblea ordinaria (Compiti)

1. L'Assemblea ordinaria svolge le funzioni previste dall'art. 2364, comma 1, c.c.

2. Spetta all'Assemblea ordinaria autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe gestionali al Presidente.

Articolo 20 - Poteri informativi dei soci

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha diritto di avere dall'Amministratore Unico o dagli Amministratori notizie ed informazioni sulla gestione e amministrazione della Società.

2. Gli Amministratori informano trimestralmente, attraverso rapporti sulla gestione e amministrazione, il Ministero dell'economia e delle finanze, il quale verifica la rispondenza dell'azione sociale alle direttive impartite e al Piano generale annuale di cui al successivo articolo 26.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è periodicamente informato sul budget.

4. Gli Amministratori trasmettono mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, l'ordine del giorno delle adunanze del medesimo consiglio di amministrazione.

Articolo 21 - Organo amministrativo

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, di cui tre scelti, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, tra i dipendenti dell'amministrazione economica-finanziaria, ai quali si applica l'art. 24, comma 3, del

D.Lgs. 165/2001, secondo quanto previsto dall'art. 18 bis, comma 4, del DL 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

2. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio di genere.

3. Oltre a quanto previsto dall'art. 2382 c.c., non possono essere nominati amministratori i soci che detengano partecipazioni qualificate o di controllo in società produttrici e fornitrici di apparecchiature elettroniche, di programmi e di servizi ICT, nonché coloro che sono legati a dette società, o alle società da queste controllate o alle società che le controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione di opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

4. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

5. I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,

ii) attività professionali e di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,

iii) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

6. Gli Amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2 c.c., attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di Amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi amministratore in società controllate o collegate.

Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

7. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto di risarcimento danni, dalle funzioni di

amministratore:

i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna anche

non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazio-

ne, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finan-

ziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di

mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio

Decreto del 16 marzo 1942, n.267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimo-

nio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ov-

vero in materia tributaria;

d) dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale

nonché dall'articolo 73 del Decreto del presidente della Re-

pubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna ir-

revocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla re-

clusione per un tempo non inferiore a due anni. Per un qua-

lunque delitto non colposo.

iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione dispo-

ste dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settem-

bre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del

decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga

il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolorosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo i), lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza.

Il Consiglio di Amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il Consiglio di amministrazione entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse

della società alla permanenza stessa.

Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio d'amministrazione decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

8. Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:

a) ad una pena detentiva o

b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione,

decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di ammini-

strazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

9. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

ii) l'applicazione di una misura cautelare di tipo precauzionale.

Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai precedenti punti i) e ii): la revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione.

L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti i) e ii).

Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi

previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

10. Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, oppure il minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto di nomina. L'amministratore unico ovvero gli Amministratori sono rieleggibili una o più volte.

11. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

12. Qualora per qualsiasi causa cessi la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea si intenderà cessato l'intero consiglio e gli Amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

13. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Consiglio d'Amministrazione.

14. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

15. La remunerazione dei componenti dei comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei

componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di amministratore.

Articolo 22 - Presidente, Vice Presidenti e Segretario

1. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, lo stesso, nella prima seduta successiva all'Assemblea che ha proceduto alla sua nomina e qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea stessa, elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento del Presidente medesimo; la carica di Vice Presidente non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi. In mancanza di tale nomina, in caso di assenza o impedimento del Presidente, la carica e la rappresentanza legale della Società sono esercitate dal Consigliere più anziano. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un segretario che può non essere membro del Consiglio medesimo.

Articolo 23 - Adunanze

1. In caso di nomina di un Consiglio Amministrazione, lo stesso si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e, comunque, almeno una volta all'anno e quando ne venga fatta richiesta da almeno tre Consiglieri. In questo secondo caso la convocazione viene fatta dal Presidente del Collegio Sindacale qualora, entro dieci giorni dalla loro richiesta al Presidente, questi non vi abbia ancora provveduto.

2. È consentito l'intervento al Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione e ciò sia nel caso in cui l'avviso di convocazione indichi un luogo ove si tiene la riunione sia nel caso in cui il presidente convochi la riunione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione sia infine ove trattasi di consiglio totalitario. Nel caso di intervento con mezzi di telecomunicazione gli intervenuti possono partecipare mediante collegamento audio o audio-video a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: i) sia consentito al presidente della adunanza di constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) sia consentito al presidente della adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di interloquire tra loro, di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta per iscritto dal Presidente o, su sua indicazione, dal Segretario, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. La convocazione deve essere inviata ordinariamente almeno

5 (cinque) giorni consecutivi prima dell'adunanza che, nei casi di urgenza, sono ridotti a 2 (due).

Articolo 24 - Funzionamento

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, ove eletto e, se anche questi è assente, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Articolo 25 - Validità delle deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni sulla destinazione di patrimoni a specifici affari, di cui agli articoli 2447 bis c.c. e seguenti, devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 26 (Competenze)

1. La gestione della Società spetta agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, tenuto conto delle Direttive impartite dal Ministero dell'economia e delle finanze e in conformità alle previsioni degli atti contrattuali sottoscritti con i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce,

sentite per i profili di competenza le altre Amministrazioni

affidanti, le direttive generali concernenti:

a) le strategie;

b) organizzazione;

c) le politiche economiche, finanziarie e di sviluppo della società.

3. Entro il 31 dicembre, in attuazione delle Direttive di cui ai commi precedenti, gli Amministratori comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze il Piano generale annuale concernente le attività, gli investimenti e l'organizzazione. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione al Ministero, il Piano Generale annuale si intende approvato.

4. Per l'affidamento diretto delle attività di cui all'art. 4, commi 1 e 2 la Società sottoscrive con le Pubbliche Amministrazioni affidanti di riferimento apposite convenzioni o contratti esecutivi, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini (i) della verifica della permanenza dei requisiti del rapporto in house e della coerenza con le Direttive impartite e (ii) della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.

5. Al fine di garantire l'effettività del Controllo analogo, le funzioni di orientamento, supervisione, monitoraggio e verifica relative alle attività operative di cui alle singole convenzioni stipulate ai sensi del comma precedente sono rimesse alle Amministrazioni affidanti. Le medesime Convenzioni

individuano, altresì: le risorse umane, finanziarie e strumentali da impiegare, i meccanismi di copertura delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione; la tempistica degli adempimenti e i criteri di rendicontazione dei fatti economici mediante contabilità separate.

6. Le Convenzioni per le attività di cui all'articolo 4, comma 4, sono sottoposte al vaglio preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della verifica della permanenza dei requisiti del rapporto in house e della coerenza con le Direttive impartite, nonché per la verifica dei profili economici e finanziari. Le Convenzioni individuano i criteri di rendicontazione dei fatti economici mediante contabilità separata.

7. Sono attribuite all'organo amministrativo, previa informazione all'azionista, e ai Dipartimenti di cui al punto 3, le seguenti competenze:

a) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie, che non comportino valutazioni discrezionali in merito alle modalità di recepimento delle stesse;

b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie nel territorio nazionale.

8. Spetta al Consiglio d'Amministrazione deliberare l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni o non convertibili in esse.

Articolo 27 (Deleghe)

1. Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea degli Azionisti di cui al comma 2 dell'articolo 19 del presente statuto, può attribuire deleghe gestionali al Presidente sulle materie indicate dall'assemblea, determinandone in concreto il contenuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge e definendone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di attuazione, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che viene nominato Amministratore Delegato. Solo a tale componente, o al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui al precedente comma, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389 III comma c.c.

3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare direttori generali o uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singoli atti anche ad altri membri del consiglio stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.

5. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale, almeno ogni 90 (novanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior

rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

6. Il Responsabile della funzione di controllo interno riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.

Articolo 28 - Verbali delle adunanze del

Consiglio di Amministrazione

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione risultano dai processi verbali, firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario, e trascritti sull'apposito libro tenuto a norma di legge.

2. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti a cura del Segretario.

Articolo 29 - Rappresentanza

1. La rappresentanza legale della Società, di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente, ovvero al Consigliere più anziano.

2. Fermo restando quanto sopra, in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione può conferire la rappresentanza della Società ad uno o più dei suoi componenti.

3. L'organo amministrativo ha la facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti procure speciali a di-

pendenti della Società e anche a terzi.

4. L'organo amministrativo può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.

Articolo 30 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti.

2. I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

3. La composizione del collegio sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2399 c.c. non possono essere nominati Sindaci i soci che detengano partecipazioni qualificate o di controllo in società produttrici e fornitrici di apparecchiature elettroniche, di programmi e di servizi ICT, nonché coloro che sono legati a dette società, o alle società da queste controllate o alle società che le controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione di opera retribuita ovvero da altri rapporti

di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

5. Inoltre, non possono essere nominati sindaci coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per i delitti previsti dalle disposizioni penali in materia societaria (titolo XI del libro V del codice civile), nonché per un delitto in materia tributaria e per qualunque delitto non colposo che abbia determinato una condanna superiore a due anni.

6. Per tutta la durata del loro incarico, i componenti del Collegio Sindacale debbono possedere i requisiti previsti dai commi che precedono. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

7. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

Articolo 31 - Riunioni del Collegio Sindacale

1. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante audio o audio/video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione, nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti

trattati, e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

Articolo 32 - Controllo contabile

1. La revisione legale dei conti è demandata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, secondo quanto previsto dall'articolo 2409 bis c.c.

2. L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi e può essere rinnovato.

3. Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, la revisione legale dei conti non può essere affidata a soci che detengano partecipazioni qualificate o di controllo in società produttrici e fornitrici di apparecchiature elettroniche, di programmi e di servizi ICT, nonché a coloro che sono legati a dette società, o alle società da queste controllate o alle società che le controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione di opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

4. Inoltre, la revisione legale dei conti non può essere affidata a coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pub-

blico, contro l'economia pubblica ovvero per i delitti previsti dalle disposizioni penali in materia societaria (titolo XI del libro V del codice civile), nonché per un delitto in materia tributaria e per qualunque delitto non colposo che abbia determinato una condanna superiore a due anni.

5. Gli incaricati della revisione legale dei conti debbono possedere, per tutta la durata del loro mandato, i requisiti indicati dai commi che precedono, nonché quelli previsti dalla normativa vigente. In difetto essi sono ineleggibili e decadono di diritto. In caso di decadenza, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare, senza indugio, l'Assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

Articolo 33 - Dirigente Preposto

1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni).

2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari:

a) deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori;

b) deve essere scelto secondo criteri di professionalità o competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area contabile o amministrativa presso società, anche di consulenza, ovvero presso studi professionali;

c) può essere revocato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa;

d) decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica, fermo restando che la decadenza è dichiarata dall'organo amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto;

e) predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

3. L'amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

4. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e

l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al precedente comma 2, lettera e), nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Articolo 34 - Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Articolo 35 - Utili

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- per il 5%, (cinqueper cento) alla riserva legale, nei limiti di cui all'articolo 2430 c.c.;
- per il rimanente a disposizione della Assemblea per l'assegnazione dei dividendi agli azionisti o per altre determinazioni anche in relazione a specifiche previsioni normative.

Articolo 36 - Dividendi

1. I dividendi si prescrivono a favore della Società qualora non siano riscossi entro il quinquennio dalla data in cui di-

vengono esigibili.

Articolo 37 - Scioglimento - Liquidazione

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

2. Ai sensi dell'articolo 2485 c.c., l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

Articolo 38 (Disposizioni generali)

1. Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i diritti dell'azionista e il controllo analogo sulla società secondo quanto previsto dal relativo regolamento di organizzazione.

Articolo 39 (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art.2 del Decreto del presidente della repubblica 30 novembre 2012, n. 251.

Firmato: Pasqualino CASTALDI

Firmato: Sandra de Franchis Notaio (vi è il sigillo)

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE ANALOGICO

(art.22, comma 1, D.Lgs.7 marzo 2005 n.82, art.68-ter,

legge 16 febbraio 1913 n.89)

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Sandra de Franchis, Notaio in Roma, con Studio in Via Barberini n. 50, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di vigenza fino al 15 settembre 2024) rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero 34 pagine, esclusa la presente, contenuta su un supporto informatico, è conforme all'allegato "C" al mio atto in originale analogico esistente nei miei rogiti dell'8 novembre 2023 firmato a norma di legge, Repertorio 21393 Raccolta 10493 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 15 novembre 2023 Serie 1T Numero 37932.

A sensi dell'articolo 22, D.Lgs. del 7 marzo 2005 n.82, l'esecuzione e riproduzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico "sostituisce quella dell'originale".

Roma, otto gennaio duemilaventiquattro, nel mio studio

File firmato digitalmente dal Notaio Sandra de Franchis